

Senza nome

CIRCOLARE 16 GIUGNO 1966 N. 9895, MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
(DIREZIONE GENERALE OPERE PUBBLICHE ENTI LOCALI) (*)

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI LIBERI PROFESSIONISTI,
PROGETTISTI DI OPERE PUBBLICHE CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO

(*) La presente circolare riguarda gli argomenti OPU (opere pubbliche, condotta dei lavori), TAG (tariffe professionali geometri) e TAR (tariffe professionali ingegneri e architetti).

Nel quadro delle iniziative dirette a snellire la procedura e l'azione di questa amministrazione, è stata, tra l'altro, rappresentata l'opportunità di modificare gli attuali criteri di pagamento degli onorari spettanti ai liberi professionisti, progettisti di opere pubbliche eseguite con il contributo dello Stato.

Come è noto, i compensi per le prestazioni rese da liberi professionisti, incaricati da enti locali per la progettazione di opere pubbliche fruente di contributo statale, vengono normalmente corrisposti in percentuale sugli stati di avanzamento dei lavori, all'uopo utilizzando l'apposita aliquota ammessa a contributo a titolo di spese generali.

Tale sistema di pagamento non è risultato scevro di inconvenienti nei confronti dei progettisti delle opere pubbliche ove si consideri che, normalmente, intercorre un non breve lasso di tempo tra il compimento degli elaborati, l'approvazione ed il finanziamento del progetto nonché l'inizio dei lavori. Pertanto, al fine di favorire l'incremento di tutta l'attività produttiva e di quella costruttiva in particolare, si ritiene opportuno consentire che il pagamento dei compensi spettanti ai liberi professionisti per la progettazione di opere pubbliche venga effettuato appena intervenuto il finanziamento dell'opera progettata.

Vorranno, in conseguenza, lu SS.LL. consentire che, a partire dalla data della presente circolare, si proceda al pagamento degli onorari spettanti a professionisti privati, per la progettazione di opere pubbliche assistite dal contributo dello Stato, in unica soluzione, sempreché sia intervenuta l'approvazione del progetto e il finanziamento dell'opera.

Peraltro, poiché gli onorari di progettazione rientrano - unitamente alle spese per la direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori - nella percentuale ammessa a contributo per spese generali, resta inteso che il pagamento degli onorari di progettazione in unica soluzione potrà essere autorizzato entro i limiti della disponibilità per tale precipuo titolo di spesa, rimanendo, ovviamente, a carico dell'ente committente l'eventuale ulteriore onere.

Nei casi invece di opere finanziate per stralci, ad evitare che il finanziamento di un singolo stralcio possa essere assorbito anche solo in parte dalle competenze per il progetto generale, si potrà ammettere il pagamento in unica soluzione limitatamente ai soli oneri di progettazione del progetto esecutivo del lotto finanziato.

Nell'ipotesi in cui il progettista sia incaricato anche della direzione dei lavori, per questa ultima incombenza verrà liquidato l'importo dovuto in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Ove, tuttavia, dovessero sorgere difficoltà per l'applicazione dei su esposti criteri, dovranno essere adottati - caso per caso - gli accorgimenti che meglio o maggiormente contribuiscano a limitare i disagi considerati.